

disastrosa in cui la Società mutuataria era venuta a trovarsi, per la grave crisi delle aziende alberghiere.

Durante le note laboriose trattative, fu richiesto che l'Istituto rinunciasse a tale partita creditoria, in quanto, diversamente, l'onere da sopportarsi dalla Società sarebbe risultato sproporzionato alle possibilità della Società stessa ed avrebbe frustrata la realizzazione del piano di sistemazione concordato per il debito principale.

La questione formò oggetto di esame da parte del consiglio, che, in adunanza del 31 gennaio 1934, approvò le proposte di sistemazione, proposte che, per quanto concerneva la suddetta partita di interessi di L.1.721.701, prevedevano un riesame da parte dell'Istituto, dopo un periodo di 4 anni, per decidere circa la rinuncia o meno a tale partita creditoria.

Nella relazione al Consiglio si legge anche, al riguardo: "in sostanza per quanto si riferisce alla rinuncia agli interessi di mora, la decisione dipende dall'Istituto, il quale, certamente, seguirà le condizioni di mercato dell'epoca", con riferimento evidente allo scadere del suddetto quadriennio.

Il contratto di sistemazione generale, stipulato in base alla sopra citata approvazione consiliare, contiene la seguente clausola, per ciò che concerne la partita creditoria in questione: "l'I.N.A. si riserva di esaminare entro il 31 dicembre 1937, la possibilità di concedere ulteriori abbuoni sulla suddetta somma di L.1.721.701 e di stabilire ulteriori proroghe al pagamento della somma stessa".

Il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21-10-1937, riesaminando la situazione della S.A.T.A. si limitò ad autorizzare che la detta partita di debito di L.1.721.701 fosse ratizzata in 10 anni, senza aggiunta di interessi, periodo portato ad anni 20, sempre senza aggiunta di interessi, con la successiva deliberazione del

